GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 | **ROMA** — SABATO 30 GIUGNO | **NUM. 151**

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: Roma, Via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, ieri mattina, alle ore 7, con treno speciale, giunse in Roma, di ritorno da Napoli.

Le Loro Maestà la Regina Margherita e la Regina Maria Pia giunsero in Roma iersera, alle 9 1[2. Alle 10 e 20 proseguirono per Monza, accompagnate da Sua Maestà il Re e da Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emmanuele.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Nella tornata di ieri vennero presentati tre disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, il primo relativo al riparto tra lo Stato e gli Enti interessati della spesa necessaria all'esecuzione delle opere di bonificazione contemplate dalla legge 23 luglio 1881, e i due altri concernenti i trattati di commercio e di navigazione colla Germania e la Gran Bretagna.

Venne pure comunicato un altro schema di legge d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento per l'istituzione di una Pretura nel comune di Terranova Pausania.

Commissari nominati dagli Uffizi nelle adunanze del 18, 21, 24 e 28 giugno 1883 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

(N. 19). Avanzamento del personale della R. Marina:
1° Uffizio, senatore Pallavicini F. — 2°, Di-Brocchetti — 3°, Canonico — 4°, Bruzzo — 5°, Corsi Luigi.

(N. 42). Avanzamento nel Regio esercito:
1° Uffizio, senatore Cosenz — 2°, Mezzacapo Luigi — 3°, Sacchi Gaetano — 4°, Pianell — 5°, Borelli.

(N. 43). Disposizioni concernenti i certificati ipotecari:
1° Uffizio, senatore Pica — 2°, Morini — 3°, Trocchi — 4°, Miraglia (relatore) — 5°, Chiesi.

(N. 44). Facoltà al Governo di applicare magistrati di appello alla Corte di cassazione di Palermo:
1° Uffizio, senatore Pica — 2°, Errante — 3°, Plutino — 4°, Miraglia (relatore) — 5°, Ghiglieri.

(N. 50). Modificazioni al titolo IV, *Porti, spiaggie e fari*, della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche:
1° Uffizio, senatore Vitelleschi — 2°, Saracco — 3°, Plutino — 4°, Brioschi — 5°, Finali.

(N. 52). Contingente di prima categoria della leva sui giovani nati nell'anno 1863:
1° Uffizio, senatore Cosenz — 2°, Saracco — 3° Sacchi Gaetano — 4°, Verga Carlo — 5°, Borelli.

(N. 53). Sullo stato dei sottufficiali dell'esercito:
1° Uffizio, senatore Cosenz — 2°, Mezzacapo Luigi — 3°, Sacchi Gaetano — 4°, Pianell — 5°, Mezzacapo Carlo.

(N. 58). Proroga al 30 giugno 1884 della convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia del 13 giugno 1862, nonchè dell'attuale trattamento in materia di tasse marittime accordato coll'art. 6 della convenzione postale 3 marzo 1869:
1° Uffizio, senatore Pallavicini F. — 2°, Cerruti (relatore) — 3°, Trocchi — 4°, Majorana — 5°, Ghiglieri.

(N. 59). Proroga del trattato di commercio e navigazione del 14 dicembre 1870 fra l'Italia e il Messico:
1° Uffizio, senatore Pallavicini F. — 2°, Cerruti (relatore) — 3° Trocchi — 4° Majorana — 5°, Ghiglieri.

(N. 60). Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Montenegro:
1° Uffizio, senatore Pallavicini Francesco — 2°, Cerruti (relatore) — 3°, Canonico — 4°, Majorana — 5°, Ghiglieri.

(N. 61). Alienazione ad Enti morali delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e antichità indicate nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871:
1° Uffizio, senatore Beretta — 2°, Saracco — 3°, Trocchi — 4°, Tabarrini — 5°, Finali.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera nella seduta ant. di ieri l'altro (28) continuò la discussione del disegno di legge concernente il bonificamento dell'Agro Romano. Ne trattarono i deputati Zucconi e Garelli, e per spiegazioni personali parlarono pure i deputati Giovagnoli e Venturi.

Nella seduta pomeridiana la Camera, accogliendo l'in-

vito rivoltole dal Municipio di Lodi, deliberò di farsi rappresentare dai deputati della provincia di Milano alla inaugurazione di un monumento al Re Vittorio Emanuele che avrà luogo in quella città nel prossimo settembre; dopo discussione, a cui presero parte i deputati Amadei, Maggi, Favale, Plebano, il Ministro delle Finanze e il relatore Simonelli, approvò il disegno di legge inteso a guarentire il Prestito del comune di Roma; approvò inoltre senza discussione tre disegni di legge: sulla produzione dello zucchero indigeno; per la classificazione di strade nazionali; per accordare un sussidio alla sezione di setificio dello Istituto tecnico di Como. Discusse poi e approvò un disegno di legge pel collocamento di nuovi fili telegrafici, intorno al quale parlarono i deputati Delvecchio, Biancheri, Sella, il relatore Lucca e il Ministro dei Lavori Pubblici; e dopo alcune raccomandazioni del deputato Torrigiani, a cui rispose il Ministro delle Finanze, il disegno di legge relativo al bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1883. Approvò infine a scrutinio segreto i detti disegni di legge ed altri due discussi nelle sedute precedenti.

Nella seduta di ieri (29), la Camera, dopo di avere convalidata l'elezione del signor Francesco Genala a deputato del 2° Collegio di Cremona, trattò di una risoluzione che era stata proposta dal deputato Savini relativamente alle quote minime d'imposta diretta; la quale venne ritirata dopo discussione, a cui presero parte i deputati Fili-Astolfone, Sorrentino, Plebano, Lazzaro, Cavalletto, Salaris, e il Ministro delle Finanze. Proseguì poi la discussione del disegno di legge sul bonificamento dell'Agro Romano; del quale ragionarono i deputati Bonacci, Tommasi-Crudeli, Ruspoli, Baccelli Augusto, Venturi, Baccarini, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il relatore Peruzzi.

Furono inoltre annunziate due interrogazioni, del deputato Sciarra al Ministro dei Lavori Pubblici sullo stato dei lavori della ferrovia Solmona-Roma; del deputato Grassi ai Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici, intorno ai lavori del nuovo arsenale di Taranto e alle opere necessarie per rendere sicuro il porto militare di quella città.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 1428 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna, firmato a Roma il 15 giugno 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 giugno 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1883.

UMBERTO.

MANCINI.
A. MAGLIANI.
BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Gran Brettagna.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, Imperatrice delle Indie, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni di commercio tra i loro rispettivi sudditi e dominii, hanno determinato di conchiudere un nuovo trattato per questo scopo, ed hanno nominato loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, S. E. il signor Pasquale Stanislao Mancini, Gran Croce decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, ecc., ecc., Ministro di Stato, deputato al Parlamento Nazionale, e Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, Imperatrice delle Indie, S. E. l'onorevolissimo sir Augustus Berkeley Paget, cavaliere commendatore dell'Onorevolissimo Ordine del Bagno, Membro dell'Onorevolissimo Consiglio privato di Sua Maestà la Regina, e Suo Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

Art. I. Vi sarà tra gli Stati e possessi delle due Alte Parti contraenti libertà reciproca di commercio e di navigazione.

I sudditi di ognuna delle due Parti avranno facoltà di entrare liberamente coi loro bastimenti e carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi degli Stati e possessi dell'altra, nei quali è o sarà permesso generalmente di entrare ai nazionali, e godranno rispettivamente degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni in materia di commercio e di navigazione di cui godono o godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi, e saranno soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 2. Sulla importazione negli Stati e possessi di Sua Maestà Britannica di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria degli Stati e possessi di Sua Maestà il Re d'Italia, qualunque ne sia la provenienza, e sulla importazione negli Stati e possessi di Sua Maestà il Re d'Italia di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria degli Stati e possessi di Sua Maestà Britannica, qualunque ne sia la provenienza, non saranno imposti diritti diversi o maggiori di quelli imposti sui prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro paese straniero; nè alcuna proibizione sarà mantenuta od imposta sulla importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria degli Stati e possessi di una delle Parti contraenti negli Stati e possessi dell'altra, qualunque ne sia la provenienza, senza che essa si estenda egualmente all'importazione degli eguali articoli provenienti dal suolo o dall'industria di qualsiasi altro paese. Quest'ultima disposizione non è applicabile alle proibizioni sanitarie ed altre reclamate dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone, o del bestiame, o di piante utili all'agricoltura.

Art. 3. Sull'esportazione di qualsiasi articolo dagli Stati e possessi d'una delle Parti contraenti a destinazione degli Stati e possessi dell'altra, non saranno imposti diritti o ca-

richi diversi o maggiori di quelli che si esigono o si esigeranno sull'eguale articolo esportato per qualsivoglia altro paese straniero; nè alcun divieto sarà imposto all'esportazione di qualsiasi articolo dagli Stati e possessi di una delle Parti contraenti per gli Stati e possessi dell'altra, il quale non debba estendersi egualmente all'esportazione dell'eguale articolo per qualsiasi altro paese.

Art. 4. I sudditi di una delle due Parti contraenti godranno, negli Stati e possessi dell'altra, della esenzione da qualunque tassa di transito e di una piena eguaglianza di trattamento co' nazionali in quello che concerne magazzinaggio, rimborsi, facilitazioni e *drawbaks*.

Art. 5. Tutti gli articoli che possono o potranno legalmente importarsi nei porti degli Stati e possessi di S. M. Britannica sopra bastimenti inglesi potranno egualmente importarsi negli stessi porti sopra bastimenti italiani, senza essere sottoposti ad altri o maggiori diritti od oneri di qualsiasi denominazione di quelli cui i detti articoli andrebbero sottoposti se fossero importati sopra bastimenti inglesi; e reciprocamente tutti gli articoli che possono o potranno legalmente importarsi ne' porti degli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia sopra bastimenti italiani potranno parimenti importarvisi sopra bastimenti inglesi, senza essere soggetti ad altri o maggiori diritti ed oneri di qualsiasi denominazione di quelli cui gli stessi articoli andrebbero sottoposti se fossero importati sopra bastimenti italiani. Questa reciproca eguaglianza di trattamento avrà effetto senza distinzione, sia che le mercanzie provengano direttamente dal luogo di origine, ovvero da qualsiasi altra località.

Nello stesso modo, vi sarà perfetta eguaglianza di trattamento a riguardo della esportazione, in guisa che negli Stati e possessi dell'una e dell'altra delle due Parti contraenti si pagheranno sulla uscita di qualunque articolo che possa o potrà legalmente esportarsene gli stessi diritti di esportazione, e si accorderanno gli stessi rimborsi e *drawbacks*, tanto se siano esportati sopra bastimenti italiani, quanto sopra bastimenti inglesi, e qualunque siasi la loro destinazione, per un porto dell'una o dell'altra delle Parti contraenti o di una terza potenza.

Art. 6. Nessun diritto di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena, o altro simigliante ed equivalente, di qualunque siasi natura o sotto qualsiasi denominazione, imposto a nome o a profitto dello Stato, di funzionari pubblici, d'individui privati, di corporazioni o di stabilimenti di qualsiasi specie, sarà applicato nei porti degli Stati o possessi di uno dei due paesi sulle navi dell'altro, senza che esso, nei medesimi casi, si estenda egualmente, e sotto le stesse condizioni, alle navi nazionali in generale. Quest'eguaglianza di trattamento si applicherà reciprocamente ai rispettivi bastimenti, da qualsiasi porto o località arrivino, e qualunque sia la loro destinazione.

Art. 7. Per tutto quanto concerne il collocamento, il carico e il discarico dei bastimenti ne'porti, bacini, *docks*, darsene, rade o fiumi degli Stati e possessi dei due paesi, non potrà accordarsi alcun privilegio ai navigli nazionali, il quale non sia parimenti concesso ai navigli dell'altro paese, essendo intenzione delle due Parti contraenti che anche a questo riguardo i bastimenti dell'una e dell'altra siano trattati sul piede di perfetta eguaglianza.

Art. 8. È fatta eccezione alle disposizioni del presente trattato pel commercio di cabotaggio. Il suo regime rimane soggetto alle leggi che sono o saranno in vigore negli Stati e possessi delle Parti contraenti.

Art. 9. Qualunque nave da guerra o bastimento mercantile di una delle Parti contraenti, il quale, per cattivo tempo o per accidente, trovisi costretto a rifugiarsi in un porto dell'altra, avrà facoltà di raddobbarvisi, di procurarvisi tutte le necessarie provviste, e di riprendere il mare, senza pagare altri diritti di quelli che sarebbero dovuti in consimile caso da un legno nazionale. Però, se il capitano di un bastimento mercantile si trovi nella necessità di disporre di una parte del carico pel pagamento delle sue spese, dovrà uniformarsi in tal caso ai regolamenti ed alle tariffe del luogo ove sia approdato.

Se avvenga che una nave da guerra o bastimento mercantile dell'una delle Parti contraenti s'arreni o faccia naufragio sulle coste dell'altra, questa nave o bastimento e tutte le sue parti, e tutti i suoi attrezzi ed appartenenze, e tutte le merci ed effetti salvati, compresi quelli che fossero stati gettati in mare, o il ricavo della loro vendita, come pure le carte tutte rinvenute a bordo della nave o bastimento arrenato o naufragato, saranno restituiti ai proprietari o loro agenti allorchè siano da essi reclamati. Nel caso di assenza dei proprietari e loro agenti, ogni cosa sarà consegnata al console generale, console, viceconsole, od agente consolare britannico o italiano nel cui distretto ebbe luogo il naufragio o l'arrenamento, dietro domanda da esso fattane nel termine fissato dalle leggi del paese; e i detti consoli, proprietari od agenti non saranno tenuti che al pagamento delle spese occorse per la conservazione della proprietà, comprese quelle di salvataggio od altre che in casi analoghi sarebbero dovute dalle navi nazionali.

Le mercanzie e oggetti salvati dal naufragio saranno esenti da ogni diritto di dogana a meno che vengano dichiarati per la consumazione, nel qual caso pagheranno solamente gli stessi diritti che sarebbero dovuti se fossero stati importati sopra nave nazionale.

Occorrendo che una nave debba per cattivo tempo entrare in un porto, o resti arrenata, o faccia naufragio, i rispettivi consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, se il proprietario o capitano od altro agente del proprietario non sia presente, ovvero sia presente e la richieda, saranno autorizzati ad interporsi per arrecare la necessaria assistenza ai loro connazionali.

Art. 10. Tutti i bastimenti che a norma delle leggi inglesi sono considerati come bastimenti inglesi, e tutti i bastimenti che secondo le leggi italiane sono considerati come bastimenti italiani, saranno rispettivamente considerati inglesi e italiani per gli effetti del presente trattato.

Art. 11. Le Parti contraenti pattuiscono che, in tutte le materie relative al commercio e alla navigazione, ogni privilegio, favore od esenzione qualsiasi che venga dall'una di esse concesso o possa concedersi in avvenire ai sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estenderà immediatamente ed incondizionatamente ai sudditi o cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che il commercio e la navigazione di ciascun paese sieno dall'altro collocati, per ogni rispetto, sul piede della nazione più favorita.

Art. 12. Sarà in facoltà di ciascuna delle Parti contraenti di nominare consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari con residenza nelle città e porti degli Stati e possessi dell'altra. I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari non potranno però assumere l'esercizio delle loro funzioni sino a che non sono stati approvati e ammessi secondo le formalità di uso dal Governo presso cui sono destinati. Essi godranno di tutte le facoltà, privilegi, esenzioni e immunità di ogni specie che sono o saranno accordate ai consoli della nazione più favorita.

Art. 13. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, uniformandosi alle leggi del paese:

1° Dovranno avere piena libertà, sia per sè, che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare o risiedere in qualunque parte degli Stati e possessi dell'altra Parte contraente;

2° Avranno facoltà di prendere in affitto e possedere le case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che saranno ad essi necessari;

3° Potranno esercitare il loro commercio, sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi;

4° Non saranno sottoposti, per le loro persone o proprietà, o pei passaporti, o per l'esercizio del loro commercio o industria, ad alcuna tassa generale o locale, nè ad alcuna

imposta od obbligazione qualsiasi, che siano differenti o superiori a quelle che s'impongono e possano imporsi ai nazionali.

Art. 14. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, negli Stati e possessi dell'altra, da qualunque servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito e nella marina, sia nella guardia nazionale e nella milizia. Saranno parimenti esenti da ogni funzione giudiziaria e municipale qualsiasi, all'infuori di quelle imposte dalle leggi sui giurati, come pure da ogni contribuzione in denaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, e finalmente da qualsiasi prestazione o requisizione militare. Sono tuttavia eccettuate le tasse e gli oneri connessi con la proprietà e con la conduzione di terreni ed altri beni stabili, non che tutte quelle prestazioni o requisizioni militari alle quali tutti i sudditi del paese sieno chiamati a concorrere come proprietari o conduttori di beni stabili.

Art. 15. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena libertà, negli Stati e possessi dell'altra, di esercitare i diritti civili, e quindi di acquistare, possedere e disporre di ogni sorta di proprietà, mobili ed immobili. Essi potranno acquistare e trasmettere in altri le dette proprietà, per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, e in qualsiasi altra maniera, alle stesse condizioni dei nazionali. I loro eredi potranno succedere nelle medesime, e prenderne possesso, sia in persona, sia per mezzo di procuratori, nella stessa guisa e nelle stesse forme legali richieste pei sudditi del paese.

In tutti questi casi, essi non pagheranno sul valore di dette proprietà altre o maggiori tasse, diritti e carichi di quelli che sarebbero dovuti dai nazionali. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti potranno in ogni caso esportare le loro proprietà, o il prezzo ricavatone, se l'abbiano vendute, con tutta libertà, e senza essere sottoposti per tale esportazione al pagamento di alcun diritto diverso da quello cui andrebbero soggetti in simili circostanze i sudditi del paese.

Art. 16. Le abitazioni, gli stabilimenti industriali, i magazzini e le botteghe tenute dai sudditi di ciascuna delle Parti contraenti negli Stati e possessi dell'altra, come pure tutti i locali ivi annessi destinati a scopo di residenza o di commercio, saranno rispettati.

Non si potrà procedere a perquisizione o visita domiciliare in tali abitazioni o locali, nè ad esame od ispezione di libri, carte o conti, se non sotto le condizioni e con le forme prescritte dalle leggi pei cittadini del paese.

I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti avranno, negli Stati e possessi dell'altra, libero accesso ai Tribunali per la rivendicazione e difesa dei loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali, e potranno al pari di questi impiegare in tutte le cause i loro avvocati, procuratori od agenti, scegliendoli fra le persone ammesse all'esercizio di queste professioni secondo le leggi del paese.

Art. 17. I sudditi di ognuna delle Parti contraenti avranno, negli Stati e possessi dell'altra, gli stessi diritti dei nazionali in materia di brevetti d'invenzione, marche e disegni di fabbrica, dietro adempimento delle formalità prescritte dalla legge.

Art. 18. I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari di ciascuna delle Parti contraenti residenti negli Stati e possessi dell'altra riceveranno dalle autorità locali quell'assistenza che possa darsi loro per legge pel ricupero dei disertori dalle navi dei loro rispettivi paesi.

Art. 19. Le stipulazioni del presente trattato saranno applicabili a tutte le colonie e possedimenti stranieri di Sua Maestà Britannica, ad eccezione di quelli qui sotto nominati, cioè:

India,
Dominio del Canadà,
Terranuova,
Il Capo,
Natal,
Nuova Galles del Sud,
Vittoria,
Queensland,
Tasmania,
Australia del Sud,
Australia occidentale,
Nuova Zelanda.

Rimane, però, inteso che le stipulazioni del presente trattato saranno rese applicabili a qualsiasi delle predette colonie o possedimenti stranieri, nell'interesse del quale sarà stato dato a questo effetto opportuno avviso dal rappresentante di Sua Maestà Britannica presso la Corte d'Italia al Ministro italiano degli Affari Esteri dentro un anno dalla data dello scambio delle ratifiche del presente trattato.

Art. 20. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° luglio 1883 e vi resterà fino al 1° febbraio 1892, ed anche al di là di questa data fino allo spirare di un anno dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti contraenti lo avrà denunziato.

Ognuna delle Parti contraenti si riserva però la facoltà di farne cessare gli effetti al 1° gennaio 1888, mediante preavviso datone sei mesi prima.

Art. 21. Il presente trattato sarà ratificato dalle due Parti contraenti e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato il presente trattato in doppio esemplare, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Roma addì quindici di giugno dell'anno mille ottocento ottantatre.

(*L. S.*) P. S. MANCINI. (*L. S.*) A. B. PAGET.

PROTOCOLLO.

Al momento di procedere oggi alla sottoscrizione del trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Brettagna, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti hanno dichiarato quanto segue;

Qualunque controversia che potesse sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato, o alle conseguenze di qualche sua violazione, dovrà assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporla direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi i Governi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e, in difetto, il Collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

I Plenipotenziari sottoscritti hanno concordato che il presente protocollo sarà sottoposto alle due Alte Parti contraenti contemporaneamente al trattato, e che, qualora questo venga ratificato, anche gli accordi contenuti nel protocollo saranno egualmente considerati come approvati, senza bisogno di una ulteriore formale ratifica.

In fede di che, i due Plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Roma, addì quindici di giugno dell'anno mille ottocentottantatre.

(*L. S.*) P. S. MANCINI (*L. S.*) A. B. PAGET.

Il Numero **1412** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto del 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), il quale dispone che la tabella determinante il numero e la residenza dei notai potrà, uditi i Consigli provinciali ed i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni dieci anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei comuni in vario senso interessati, quando ne sia dimostrata la necessità;

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810 (Serie 3ª);

Veduta la domanda fatta dal comune di Galati Mamertino per la istituzione di un secondo posto di notaro in quel luogo, non che le relative deliberazioni dei Consigli provinciale di Messina e notarile di Patti;

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità della anzidetta domanda;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Galati Mamertino, distretto del Collegio notarile di Patti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.

UMBERTO.

SAVELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1416** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 ottobre 1878, n. 4633, che approva l'armamento del R. naviglio;

Visto il R. decreto 16 settembre 1881, che stabilisce il personale per l'armamento e la disponibilità del R. incrociatore *Flavio Gioia;*

Visto il R. decreto 25 febbraio 1883, che stabilisce una nuova tabella d'armamento, le spese di ufficio ed i supplementi per la nave scuola torpedinieri *Venezia;*

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale d'armamento della nave scuola torpedinieri *Venezia,* stabilito dalla tabella annessa al succitato R. decreto 25 febbraio 1883, è aumentato di un sottomaestro veliere e di un commesso ai viveri.

I supplementi assegnati dalla tabella medesima ai sottoaiutanti ed ai furieri di squadra sono portati da due a quattro per ciascuna specialità.

Art. 2. Il personale per l'armamento del R. incrociatore *Flavio Gioia,* stabilito dalla tabella annessa al citato Regio decreto 16 settembre 1881, e dal R. decreto 15 aprile 1883, è aumentato di un sottocapo torpediniere, tre torpedinieri di 1ª classe, un torpediniere di 2ª classe, un operaio armarolo *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1883.

UMBERTO.

F. ACTON.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1430** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 1884 la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

Art. 2. Il Governo del Re è pure autorizzato a prorogare, durante lo stesso periodo, e con obbligo di reciprocità, il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facoltà di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani o di altre nazioni nelle identiche condizioni.

Per le visite a bordo potranno di accordo esser prese le disposizioni opportune perchè le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerità ed alla regolarità delle comunicazioni postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1883.

UMBERTO.

MANCINI.
A. MAGLIANI.
F. ACTON.
GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il numero **1431** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania, firmato a Berlino il 4 maggio 1883, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 giugno 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 giugno 1883.

UMBERTO.

MANCINI.
A. MAGLIANI.
BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania.

Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà l'Imperatore di Germania e Re di Prussia, dall'altra, mossi dal desiderio di agevolare e di promuovere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi, hanno a questo scopo risoluto di concludere un trattato e nominato a Plenipotenziari,

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Il conte Edoardo di Launay, Suo ambasciatore presso Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA

Il signor Francesco Emilio Emanuele Burchard, consigliere intimo attuale, Suo Segretario di Stato per il tesoro dell'impero, e

Il signor Vittorio von Bojanowski, consigliere intimo attuale di Legazione, Suo direttore nel dipartimento imperiale degli affari esteri,

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni-poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso il seguente trattato di commercio e di navigazione:

Art. 1. Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra le Alte Parti contraenti.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, degli stessi diritti, privilegi e favori di ogni specie, in materia di commercio, di industria e di navigazione, che competono o competeranno ai nazionali o ai sudditi della nazione più favorita, e non saranno assoggettati ad imposte, tasse, restrizioni o pesi, generali o locali, di qualsivoglia natura, diversi o più onerosi di quelli ai quali sono o saranno sottoposti i nazionali ed i sudditi della nazione più favorita.

Art. 2. I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra della pienezza dei diritti civili al pari dei nazionali.

Essi avranno, per conseguenza, al pari dei nazionali, il diritto di acquistare e di possedere ogni specie di beni mobili od immobili, come pure di disporne per vendita, permuta, donazione, testamento od in altro modo, come pure quello di raccogliere successioni testamentarie o legittime.

In niuno, poi, di questi casi saranno assoggettati a tasse od imposizioni, altre o più elevate di quelle cui vanno soggetti i nazionali.

Art. 3. I tedeschi in Italia e gli italiani in Germania saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia per mezzo d'un intermediario da loro stessi scelto, senza essere obbligati a pagare ricompense od indennità a tali persone intermediarie, quando non vorranno servirsene, e senza essere, sotto questo rapporto, assoggettati a restrizioni diverse da quelle che le leggi generali del paese stabiliscono.

Essi avranno libero accesso presso i Tribunali di giustizia, sia per reclamare che per difendere i loro diritti; essi godranno sotto questo rapporto di tutti i diritti ed immunità dei nazionali, e potranno al pari di questi ultimi servirsi in tutti i gradi di giurisdizione di avvocati, procuratori od agenti ammessi dalle leggi del paese.

Art. 4. I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti andranno esenti nel territorio dell'altra da ogni servizio personale nell'esercito, nella marina, nella riserva di terra e di mare (*landwehr* e *seewehr*) o nella milizia nazionale, ove esista, e non potranno essere assoggettati, per le loro proprietà mobili od immobili, ad altri pesi, restrizioni, tasse od imposte oltre quelle cui saranno sottoposti i nazionali stessi.

Art. 5. I sudditi di una delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, per ciò che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali o di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.

In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascun Stato.

Il diritto esclusivo di servirsi di un disegno o modello industriale o di fabbrica non può avere, a profitto degli italiani in Germania, e reciprocamente a profitto dei tedeschi in Italia, una durata più lunga di quella fissata dalla legge del loro proprio paese, nè di quella fissata dalla legge del luogo a riguardo dei nazionali.

Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potrà formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.

Le disposizioni dei due precedenti paragrafi sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.

I diritti dei cittadini di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra non sono subordinati all'obbligo di servirsi dei modelli o disegni industriali o di fabbrica.

Rimane inteso che le marche di fabbrica o di commercio alle quali si applicano le disposizioni di questo articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che se ne servono, vale a dire che il carattere di una marca italiana dev'essere giudicato secondo la legge italiana, e quello di una marca tedesca secondo la legge tedesca.

Art. 6. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco fra i due paesi con alcun divieto d'importazione, d'esportazione o di transito, che non sia applicabile nel tempo stesso o a tutte le altre nazioni o a quelle altre nazioni che si trovassero in identiche circostanze.

Art. 7. Gli articoli di provenienza o di fabbricazione italiana, specificati nella tariffa *A*, annessa al presente trattato, saranno sottoposti, all'entrata in Germania, ai dazi stabiliti da questa tariffa.

Gli articoli di provenienza o di fabbricazione tedesca, specificati nella tariffa *B*, annessa al presente trattato, saranno sottoposti, all'entrata in Italia, ai dazi stabiliti da questa tariffa.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione delle merci denominate o non denominate nel presente trattato, a far profittare senz'altro e immediatamente l'altra Parte d'ogni favore, d'ogni privilegio o ribasso nei dazi d'entrata e di uscita, che una di esse ha accordato o accorderà ad una terza potenza.

Art. 8. Quanto all'ammontare, alla garanzia ed alla percezione dei diritti d'importazione e d'esportazione, come per rispetto al transito, al deposito, ai diritti locali ed alle formalità, al trattamento ed alla spedizione in dogana, e per quanto concerne i diritti interni di consumo e le assise di ogni specie, che fossero riscossi per conto dello Stato, d'un comune o d'una corporazione, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra d'ogni favore, d'ogni privilegio o ribasso nelle tariffe che una di esse potesse aver accordato ad una terza potenza.

Del pari ogni agevolezza od immunità concessa più tardi ad una terza potenza sarà estesa immediatamente, senza condizioni e di pieno diritto, all'altra parte contraente.

Art. 9. Saranno considerate navi tedesche od italiane tutte quelle che saranno riconosciute per navi tedesche, secondo le leggi dell'impero tedesco, o navi italiane secondo le leggi italiane.

Art. 10. Tutte le merci di qualsivoglia natura e provenienza, la cui importazione, esportazione, transito o deposito potranno aver luogo, nel territorio dell'una delle Alte Parti contraenti, per mezzo di navi nazionali, potranno esservi ugualmente importate, esportate, passare in transito od essere messe in deposito, per mezzo di navi dell'altra

Parte, senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana, nè ad altre o più forti restrizioni, e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni, di quelli che sono in vigore per le merci, alla loro importazione, esportazione, transito od al loro deposito, per mezzo di navi nazionali.

Art. 11. Le navi di una delle Parti contraenti che entreranno in zavorra o cariche nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il loro luogo di partenza o quello di loro destinazione, saranno trattate, in ogni rispetto, sullo stesso piede delle navi nazionali. Esse non saranno assoggettate, così all'entrata, come durante il loro soggiorno e all'uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di rimorchio, di quarantena, od altri diritti sul corpo della nave, di qualsivoglia denominazione, percepiti in nome ed a profitto dello Stato, dei pubblici funzionari, dei comuni o di stabilimenti qualsiansi, altri o più elevati di quelli che sono attualmente o potranno in seguito essere imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni e bacini ed in generale per tutte le formalità e disposizioni, alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio ed il loro carico, è convenuto che non sarà accordato alle navi nazionali alcun privilegio, nè alcun favore che non lo sia egualmente a quelli dell'altra Parte, essendo volontà delle Alte Parti contraenti che anche a questo riguardo i loro bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.

Art. 12. Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà diritto per le sue navi a tutti i favori e privilegi che l'altra ha accordato od accorderà a questo riguardo ad una terza potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell'altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.

Le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti, entrando in uno dei porti dell'altra, sia per completarvi il loro carico, sia per sbarcarne una parte, potranno, conformandosi però alle leggi ed ai regolamenti del paese, conservare a bordo quella parte di carico che fosse destinata ad un altro porto sia dello stesso, sia d'un altro paese, e riesportarla, senza essere costretti a pagare tasse per questa parte del carico, salvo i diritti di sorveglianza, i quali d'altronde non potranno essere percepiti che nella misura fissata per la navigazione nazionale.

Art. 13. Il presente trattato è applicabile ai paesi o parti di paese che sono attualmente o saranno in avvenire compresi in una unione doganale con una delle Alte Parti contraenti.

Art. 14. Il presente trattato incomincierà ad avere effetto il 1° luglio 1883 e resterà in vigore fino al 1° febbraio 1892. Tuttavia ognuna delle due Alte Parti contraenti si riserva la facoltà di farne cessare gli effetti il 1° febbraio 1888, denunziandolo sei mesi prima.

Se non siasi fatto uso di questa facoltà, il presente trattato resterà in vigore fino alla predetta data del 1° febbraio 1892, e, al di là di questo periodo, resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a contare dal giorno in cui l'una o l'altra delle due Alte Parti contraenti l'avrà denunziato.

Art. 15. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche ne saranno scambiate a Berlino il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Berlino addì 4 maggio 1883.

LAUNAY. BURCHARD.
BOJANOWSKI.

(*L. S.*) (*L. S.*) (*L. S.*)

TARIFFA **A**, *annessa al trattato di commercio fra l'Italia e l'Impero Tedesco*

Dazi all'entrata in Germania.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO per 100 chil. Marchi
Zolfo greggio o raffinato	esente
Tartaro greggio o raffinato	esente
Sugo di liquerizia	esente
Uva fresca	10 m.
Pollame d'ogni sorta, non vivente	12 m.
Aranci, cedri, limoni, freschi (*)	4 m.
Aranci amari, freschi (*)	4 m.
Granati freschi (*)	4 m.
Datteri, mandorle, freschi	4 m.
Datteri, mandorle, secchi	10 m.
Aranci amari, granati, secchi	10 m.
Olive	30 m.
Riso mondato e non mondato	4 m.
Olio commestibile in bottiglie o brocche	10 m.
Olio di oliva in botti	4 m.
Bozzoli	esenti
Seta inaspata o filata, non tinta	esente
Cascami di seta tinta	esenti
Coralli greggi	esenti
Marmo greggio o semplicemente disgrossato	esente
Pollame d'ogni sorta, vivente	esente
Uova di pollame	3 m.

(*) In caso che l'importatore domandi l'enumerazione, pagherà per 100 pezzi 65 *pfennig*.

TARIFFA **B**, *annessa al trattato di commercio fra l'Italia e l'Impero Tedesco*

Dazi all'entrata in Italia.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO Lire
Alcaloidi:		
a) Sali di chinina	chilogr.	5
b) non nominati e loro sali	»	5
Zinco:		
a) in pani e rottami	quintale	1
b) in lamiere e fogli	»	4
c) in altri lavori senza doratura	»	12
d) in altri lavori con doratura	»	58
Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, ecc	»	30
Luppolo		esente

PROTOCOLLO FINALE.

All'atto della sottoscrizione, seguita oggi, del trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Impero Tedesco, i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti hanno dichiarato quanto segue:

Il Plenipotenziario italiano ha fatto ripetutamente nel corso delle negoziazioni la domanda che sia accolta nel trattato una disposizione, secondo la quale le divergenze di opinioni che potessero sorgere fra le Alte Parti contraenti sull'applicazione o interpretazione delle singole stipulazioni del trattato, dovranno essere decise da un Tribunale di arbitri. Per non ritardare la conclusione del trattato ambo i Plenipotenziari sono stati d'accordo di riservare l'esame di questa quistione ad ulteriori negoziazioni.

Inoltre i Plenipotenziari hanno consegnato nel presente protocollo le seguenti osservazioni, dichiarazioni e stipulazioni:

All'art. 2. Le prescrizioni di quest'articolo non si appli-

cano alle persone giuridiche. Quanto alle società anonime ed alle altre società commerciali, industriali o finanziarie, la convenzione delle Alte Parti contraenti, firmata a Berlino addì 8 agosto 1873, rimarrà in pieno vigore.

All'art. 9. I certificati di stazzatura rilasciati nei due paesi saranno reciprocamente riconosciuti conformemente allo speciale accordo intervenuto fra le due Alte Parti contraenti su questa materia.

All'art. 15. I Plenipotenziari sottoscritti hanno concordato che il presente protocollo sarà sottoposto alle due Alte Parti contraenti contemporaneamente al trattato, e che, qualora questo venga ratificato, anche le dichiarazioni e gli accordi contenuti nel protocollo saranno ugualmente considerati come approvati, senza bisogno di una ulteriore formale ratifica.

Fatto a Berlino, addì 4 maggio 1883.

LAUNAY. BURCHARD.
BOJANOWSKI.

Il Numero **1415** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 91 della legge 29 giugno 1882, numero 831 (Serie 3ª), sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto 19 aprile 1883, numero 1289 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto del 29 marzo 1883, col quale sono determinati i mandamenti di reclutamento delle compagnie alpine di milizia territoriale, i quali trovansi riprodotti nell'elenco che, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra, fa seguito al presente decreto;

Visto il n. 21 dell'istruzione per l'ordinamento della milizia territoriale, approvata con Regio decreto del dì 17 maggio 1883, col quale viene stabilito che fanno parte della milizia territoriale alpina i militari di 1ª e di 2ª categoria appartenenti per fatto di leva ai mandamenti di cui sopra e provenienti dalla fanteria di linea, dai bersaglieri e dagli alpini, compresi i sottufficiali, nonchè i militari di 3ª categoria dei mandamenti stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono chiamati alle armi per un periodo d'istruzione di circa 15 giorni i militari di truppa (ivi compresi i graduati) delle compagnie alpine di milizia territoriale, appartenenti alla 1ª categoria, che sono nati negli anni 1849 e 1850; quelli appartenenti alla 2ª categoria, nati negli anni 1851 e 1852, e quelli ascritti alla 3ª categoria, nati nell'anno 1862.

Art. 2. Sono pure chiamati alle armi, pel periodo d'istruzione di cui sopra, i sottufficiali nati dopo l'anno 1850, i quali appartengono alle dette compagnie per avere fatto passaggio alla milizia territoriale al termine della loro ferma permanente.

Art. 3. La chiamata dei militari di cui sopra avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

NB. L'**Elenco** sarà pubblicato nel prossimo numero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 538934 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 225, al nome di Raffo *Angelo* del vivente Bartolomeo, minore, sotto la legale amministrazione del detto di lui padre, domiciliato in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raffo *Angela* del vivente Bartolomeo, minore, sotto la legale amministrazione del detto di lei padre, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 2 giugno 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 13193 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 225, al nome di Frugoni Giuseppe di *Aristodemo*, domiciliato in Treja (Macerata), fu stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Frugoni Giuseppe di *Gedeone*, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, lì 16 giugno 1883.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino il 27 marzo 1883, sotto il numero d'ordine 1320, di protocollo n. 3933, e di posizione n. 13255, pel deposito del certificato n. 732493, emesso a Roma a nome di Gallarati Annetta di Pietro, nubile, domiciliata in Torino, della rendita di lire 50, fatto da detta Gallarati, per averne il tramutamento in cartelle al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, a termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati a detta signora Gallarati Annetta di Pietro, la cartella al portatore e il buono pel semestre al 1° luglio 1883, risultati dal tramutamento, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 4 giugno 1883.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Bergamo in data 5 gennaio 1883, nn. 53 di protocollo e 3444 di posizione, e n. 8 d'ordine, pel deposito di n. 19 cartelle al portatore, della complessiva rendita di lire 150, fatto dal signor Picozzi cavaliere Cesare fu Modesto, presidente della Congregazione di carità di Palosco (Bergamo).

Si diffida chiunque possa avere interesse che, a termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato a detto signor Picozzi il titolo di suddetta rendita, già resa nominativa a favore della suindicata Congregazione di carità, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 16 giugno 1883.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene:

1. *Avviso* della Direzione Generale del Debito Pubblico (3ª pubblicazione), col quale si notifica che fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle rendite ivi designate e fatta domanda perchè ne vengano rilasciati dei nuovi;

2. *Elenco* di dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte sul registro generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio durante il mese di maggio 1883;

3. *Elenco* di pensioni liquidate dalla Corte dei conti a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* del 27 giugno parla, in suo articolo, degli sforzi che fa l'ambasciatore chinese, marchese Tseng, per trovare una potenza che voglia assumere la parte di mediatrice tra la Francia e la China.

Dopo aver abbandonata l'idea di ricorrere a questo scopo alle tre potenze dell'Europa centrale, dice il giornale inglese, l'ambasciatore della China ha scandagliato il terreno, senza successo, a Washington, ma ha esitato ad indirizzarsi all'Inghilterra in causa della freddezza sorta tra i gabinetti di Parigi e Londra per i recenti avvenimenti d'Egitto. Da ultimo il marchese Tseng si è deciso ad invocare la mediazione della Russia.

Il *Times* reputa saggia questa decisione, ed appoggia l'idea di un accordo sulla base della ratifica del trattato del 1874 senza pregiudizio per le nebulose pretese della China all'alta sovranità dell'Annam.

Il *Times* è d'avviso che la Francia, dopo aver vendicato la morte del comandante Rivière, troverà utile di conchiudere un accordo con Tu-Duc, l'imperatore d'Annam, perchè una guerra contro la China, o contro l'Annam appoggiato dal governo chinese, sarebbe una faccenda più seria di quanto si voglia far credere.

Il corrispondente dello *Standard* a Hong-Kong scrive per telegrafo a questo giornale che la situazione al Tonkino è molto scabrosa. Gli annamiti si sarebbero trincerati a venticinque miglia da Hanoi. Essi sarebbero bene armati e pieni di fiducia. Credesi che i francesi li attaccheranno non appena saranno giunti i rinforzi che si attendono di giorno in giorno.

Secondo informazioni del *Daily News* il governo del Madagascar sarebbe disposto a cedere su due punti alle domande della Francia, ma esso ricuserebbe di riconoscere il protettorato francese sulla parte nord-ovest del Madagascar.

« La conservazione di questo protettorato essendo stata la causa determinante e l'oggetto principale della nostra azione a Madagascar — osserva il *Temps* di Parigi — non ci rimane altro, se le informazioni del giornale inglese sono esatte, che di mantenere la occupazione di Tamatava e degli altri porti della costa orientale, e di riscuotervi le tasse fino al momento in cui agli hovas piacerà di apprezzare meglio la situazione. »

Lo stesso *Daily News* ha ricevuto delle notizie particolareggiate sui recenti combattimenti nel Sudan egiziano. La mancanza di cavalleria ha reso quasi nulli i risultati della recente vittoria riportata dal generale Hicks pascià. Gli aderenti del falso profeta si sono ritirati nell'interno del paese. La spedizione nel Kordofan è differita al prossimo novembre.

I giornali inglesi annunziano che un indirizzo di simpatia sarà presentato agli inviati malgasci dal Comitato degli « Amici del Madagascar » costituitosi a Londra.

Gli stessi giornali annunziano che il duca di Cambridge è sul punto di rassegnare le sue funzioni di comandante in capo dell'esercito inglese, ma che per ora non avrà un successore, perchè il governo ha in mente di procedere ad una riorganizzazione radicale dell'amministrazione militare del paese.

Si legge nella corrispondenza telegrafica da Costantinopoli al *Times* che la relazione del Consiglio dei ministri col piano di riorganizzazione delle provincie asiatiche di Turchia, sottoposto in questo momento alla approvazione del sultano, conchiude affermando la necessità assoluta di dotare i distretti contigui alla frontiera russa di un sistema di amministrazione più in armonia col trattato di Berlino, e fa notare che il governo inglese fece amichevolmente notare alla Porta essere giunto il momento di eseguire gli impegni assunti col detto trattato.

Ponendo tutti gli abitanti della indicata regione sopra un piede di eguaglianza perfetta e dichiarando che le funzioni amministrative, la polizia, la gendarmeria, ecc., saranno accessibili senza distinzione a tutti quanti, la relazione assicura che la maggior parte dei mali che oggi provocano querele e rimostranze scompariranno. « Bisognerebbe, dice il corrispondente, applicare più specialmente e d'urgenza

questo sistema all'Armenia, in guisa che essa divenisse come il punto di partenza di migliorie da introdursi nella amministrazione generale del resto dell'impero.

« E posciachè un così gran numero di difficoltà create dal trattato di Berlino sono state felicemente risolute, i ministri sperano che le indicate riforme potrebbero egualmente operarsi con successo mercè l'approvazione e l'appoggio del sultano. Rimane da vedere, conchiude il corrispondente, quello che piacerà al sultano di decidere, e se le modificazioni che venissero proposte al piano elaborato dai ministri non serviranno a scemare o ad aumentare la utilità pratica di esso. »

Si legge nei giornali francesi che il signor Brazzà si è imbarcato sull'*Oriflamme* per visitare le posizioni di Loango e di Punta Negra.

Il commissario della Repubblica francese al Congo ha affidato il comando delle posizioni sulla costa al tenente di vascello Cordies, capitano della cannoniera il *Sagittaire.*

Secondo le ultime notizie, il signor Brazzà si disponeva a fare, nell'interno del paese, un viaggio che durerà quattro mesi.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 27. — Il piroscafo *Washington*, della Navigazione Generale Italiana, è partito pel Mediterraneo.

NAPOLI, 28. — Le LL. AA. RR. i Principi di Portogallo partiranno domani per Palermo.

ROMA, 28. — Con ordinanza d'oggi venne fissato in 5 giorni il periodo delle quarantene per le provenienze dall'Egitto con traversata incolume, che era stato fissato a 3 giorni nell'ordinanza del 26 corr., tenendo fermo in 10 giorni il periodo di contumacia per le navi che arrivassero con casi sospetti.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 28. — Il giorno 26, a Damietta, vi furono 27 morti di cholera; ieri ve ne furono 129. Porto-Said è isolato. La salute pubblica in Alessandria è buona. È proibito a tutte le navi dirette a Suez di comunicare colle stazioni del canale. I piloti si ritireranno nella stazione dei Pozzi di Mosè, ove faranno una quarantena di 15 giorni. Fu ordinata ad Alessandria una quarantena di 17 giorni per le provenienze da Porto-Said.

LARNACA, 28. — Fu prescritta una quarantena per le provenienze dall'Egitto, ad eccezione del postale inglese che fa il servizio fra Alessandria e Cipro.

NAPOLI, 28. — Alle ore tre i Sovrani visitarono l'Esposizione promotrice: quindi visiteranno l'Istituto Casanova.

Stasera ha luogo un pranzo a Corte di 120 coperti.

Stanotte S. M. il Re, e domattina le LL. MM. le Regine partono per Roma.

PORTO-SAID, 27. — Il piroscafo *Abissinia* della Navigazione Generale Italiana, proveniente da Calcutta è partito per Napoli e Genova.

PARIGI 28. — La convenzione fra il governo e la Compagnia d'Orleans fu firmata.

Il Consiglio dei ministri approvò il progetto per il credito di 50 milioni onde fondare alcuni villaggi nell'Algeria.

COSTANTINOPOLI, 28. — Si dice che la Porta, dietro iniziativa di una grande potenza, abbia ordinato ad Hafiz pascià di cessare le ostilità contro l'Albania e di adoperarsi con tutti i mezzi pacifici onde far riuscire le trattative per la delimitazione della frontiera turco-montenegrina.

I maomettani della Bulgaria continuano ad emigrare in Asia.

VIENNA, 28. — Nella causa per il duello, nel quale il giornalista Bolgar uccise il tenente-colonnello Schlager, il giurì affermò che Bolgar ed i suoi due testimoni agirono per forza irresistibile. Quindi il Tribunale assolse i tre accusati.

LONDRA, 28. — La questione delle Capitolazioni in Tunisia resta pendente, causa le riserve di lord Granville. Questi consente a sostituire la giurisdizione francese alla consolare, ma non intende rinunziare al principio delle Capitolazioni, sembrandogli la situazione della Francia nella Tunisia non sufficientemente assodata per rinunziare per sempre al beneficio delle Capitolazioni tunisine.

MADRID, 28. — Causa la difficoltà di prendere possesso di Santa Cruz, si parla di accettare la proposta del Marocco di cambiare Santa Cruz con un altro territorio sullo stretto di Gibilterra.

TUNISI, 28. — Fu scoperta una banda di falsi monetari. Circola molta falsa moneta. Regna agitazione.

PARIGI, 28. — Il ministero telegrafò a tutti i prefetti del littorale di prendere misure rigorose contro le provenienze dall'Egitto, da Cipro e da Malta.

LONDRA, 28. — *Camera dei comuni.* — Fitz-Maurice dichiara che parecchie potenze hanno diretto all'Inghilterra osservazioni amichevoli circa le proposte di lord Granville, in data del 3 gennaio, concernenti il canale di Suez.

Nessun accordo definitivo fu ancora stabilito.

LONDRA, 28. — La Camera dei lordi ha respinto in terza lettura, con 145 voti contro 140, il *bill* che autorizza il matrimonio di un vedovo con la sorella della moglie defunta.

Gli armatori inglesi hanno tenuto oggi una seconda riunione, allo scopo di organizzare un'agitazione in favore della costruzione di un secondo canale di Suez sotto il controllo inglese.

NAPOLI, 29. — Alle ore 11 pom. ebbe luogo un'imponente dimostrazione davanti alla Reggia al suono degli inni italiano e portoghese. Il popolo acclamò i Sovrani, i quali si affacciarono due volte a ringraziare.

Alla ora 1 5 ant. S. M. il Re è partito, ossequiato alla stazione da tutte le autorità e da un gran numero di notabilità. La stazione era illuminata a luce di bengala e da un fuoco artificiale improvvisato, che rappresentava la stella d'Italia.

COSTANTINOPOLI, 28. — Tutti i capi di missione si riuniranno domani per le deliberazioni da prendersi relativamente al cholera.

MADRID, 29. — Furono prese misure profillatiche contro le provenienze dall'Egitto.

LONDRA, 29. — Il *Daily News* dice che il voto dei vescovi avendo deciso il rigetto del *bill* autorizzante i matrimoni fra vedovi e cognate, saranno organizzati *meetings* per domandare l'espulsione dell'episcopato dalla Camera dei lordi.

COSTANTINOPOLI, 29. — Un vapore russo proveniente da Alessandria, giunto ieri, dovette ritornare ai Dardanelli per subirvi una quarantena di dieci giorni. Fu proibito lo sbarco anche delle lettere.

BRINDISI, 29. — Proveniente da Venezia è giunta la cannoniera inglese *Coquette.*

COMO, 29. — S. M. il Re telegrafò chiedendo notizie dei feriti e delle famiglie dei morti.

Carabinieri restarono a Dervio per prevenire l'agitazione causata da quel parroco, che afferma che la disgrazia è un castigo di Dio.

BRINDISI, 29. — Proveniente dall'Egitto è arrivato Colwin. Prosegue per Venezia.

La cannoniera inglese *Decoy* è partita.

BRUXELLES, 29. — Si attende per lunedì una dimostrazione contro i progetti d'imposte.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 29. — Ieri a Damietta vi furono 107 morti di cholera, e a Mansurah 3.

LIMA, 29. — Il Congresso peruviano riunito in Arequipa autorizzò il governo d'Iglesias a negoziare la pace sulla base della cessione di Tarapaca al Chilì.

MADRID, 29. — Il Consiglio sanitario domandò al ministero degli esteri d'insistere onde l'Inghilterra eseguisca, specialmente in Egitto, le convenzioni emanate dalla Conferenza sanitaria di Costantinopoli.

PARIGI, 29. — Confermarsi che le trattative fra Tricou e Li-Hung-Chang sono rotte.

NEW-YORK, 29. — Il vapore *Britannia* della Compagnia Fabre è arrivato ieri proveniente da Napoli.

NAPOLI, 29. — Alle ore 4 45 le LL. MM. le Regine d'Italia e di Portogallo sono partite per Roma. Lungo le vie una folla immensa di cittadini acclamò continuamente le LL. MM. Alla stazione una compagnia di linea con musica e bandiera rendeva gli onori. Si erano recate ad ossequiare le LL. MM. tutte le autorità, le dame d'onore e grande folla plaudente. I Principi di Portogallo accompagnarono al vagone le LL. MM le Regine e quindi ritornarono alla Reggia.

PADOVA, 29. — Iersera, in seguito ad un incidente fra il direttore dell'*Euganeo* ed uno studente che si è ritenuto offeso da un articolo del detto giornale, studenti percorsero la città, gridando: *Abbasso l'Euganeo!* sciogliendosi alle ore 11.

Oggi, in seguito all'arresto dello studente, i compagni riunironsi all'Università, e quindi si recarono dalle autorità, chiedendo la liberazione dell'arrestato.

NAPOLI, 29. — Alle ore 4 50 i Principi di Portogallo ed il loro seguito partirono sull'avviso *Staffetta* per la Sicilia.

ANCONA, 29. — La squadra inglese è giunta stamane. L'ammiraglio visitò il prefetto e quindi si recò con gli ufficiali al Santuario di Loreto. Stasera sarà data una festa allo Stabilimento dei Bagni in onore della squadra; domani e domenica avranno luogo altre feste.

La squadra partirà lunedì mattina.

PARIGI, 29. — La Camera approvò il progetto sui recidivisti.

TUNISI, 29. — I falsi monetari fuggirono dalle prigioni consolari la stessa notte del loro arresto.

PORTO-SAID, 29. — L'agente della Compagnia del canale di Suez e la Commissione sanitaria internazionale si sono accordati per facilitare alle navi il passaggio del canale, senza toccare il territorio egiziano.

Alcune persone varcarono il cordone sanitario all'insaputa delle autorità.

PADOVA, 29. — Il prefetto, il sindaco ed il rettore dell'Università si sono intromessi per ottenere la scarcerazione dello studente arrestato. Stasera ebbe luogo una dimostrazione di gioia per l'avvenuto scarceramento. Centinaia di studenti si recarono con musica alle case del sindaco e del rettore, i quali parlarono commossi, raccomandando l'ordine. La scolaresca li applaudì, e poscia la dimostrazione si sciolse.

NOTIZIE DIVERSE

Monumento a Vittorio Emanuele a Livorno. — Alla *Nazione* telegrafano il 28 giugno da Livorno, che la Commissione artistica incaricata di giudicare i bozzetti pel monumento a Vittorio Emanuele, propose l'esecuzione del bozzetto dello scultore Rivalta.

Notizie marittime. — Ieri, scrive la *Gazzetta di Messina* del 27, verso mezzogiorno, entrò in porto la corvetta corazzata, di bandiera ellenica, *Alessandro Miaulis*, sotto gli ordini del capitano di fregata Krussis, proveniente da Corfù, con 179 individui di equipaggio ed armata di 10 cannoni.

Rese il saluto alla città, al quale rispose la cittadella.

Esposizione di lane e tessuti della Russia. — Il *Nuovo Tempo* annunzia che, per iniziativa di alcuni membri della Società economica libera, nell'inverno prossimo si terrà a Pietroburgo una Esposizione delle lane e dei tessuti di lana di provenienza russa.

Il telefono in Russia. — Leggiamo nella *Gazzetta della Polizia* che il direttore del dipartimento dei telegrafi autorizzò la Compagnia internazionale dei telefoni Bell, a stabilire quattro stazioni telefoniche a Pietroburgo, cioè: una sulla Prospettiva Nevsky, una alla Borsa, una alla stazione ferroviaria di Kalachnikow, ed una alla dogana centrale.

Decessi. — L'*Unità Cattolica* annunzia la morte, in età di 52 anni, del vescovo di Ermopoli, monsignor Carlo Emilio Viale, prelato domestico di Sua Santità e vicario generale del principato di Monaco.

— Il padre Bonaventura Viani, agostiniano scalzo, già definitore e segretario del suo ordine, e poeta e prosatore di vaglia, che tradusse le *Odi* di Anacreonte e di Saffo, nonchè il libro di Giobbe, cessò di vivere a Montalto Ligure.

— Il *Temps* del 26 riceve da Losanna la notizia della morte dell'ingegnere Chéronnet, direttore generale delle ferrovie elvetiche.

— A Filadelfia, in età di 69 anni, moriva giorni sono monsignor Federico Giacomo Wood, arcivescovo di quella città.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 29 giugno.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1|4 coperto	—	26,7	14,3
Domodossola	coperto	—	21,8	17,1
Milano	1|2 coperto	—	30,8	20,2
Verona	coperto	—	29,8	19,5
Venezia	1|4 coperto	calmo	26,8	21,6
Torino	3|4 coperto	—	26,7	18,9
Alessandria	sereno	—	29,6	18,7
Parma	1|4 coperto	—	29,6	18,3
Modena	1|2 coperto	—	29,6	19,1
Genova	sereno	calmo	26,5	18,8
Forlì	1|4 coperto	—	27,6	17,4
Pesaro	1|4 coperto	calmo	25,8	15,9
Porto Maurizio	sereno	calmo	27,4	19,8
Firenze	1|4 coperto	—	30,1	17,5
Urbino	1|4 coperto	—	23,3	17,0
Ancona	sereno	calmo	26,3	20,6
Livorno	sereno	calmo	25,1	18,6
Perugia	sereno	—	26,3	17,2
Camerino	sereno	—	22,9	15,1
Portoferraio	sereno	calmo	25,2	19,0
Chieti	sereno	—	23,7	15,5
Aquila	1|2 coperto	—	26,0	12,1
Roma	sereno	—	30,1	17,8
Agnone	1|4 coperto	—	24,3	14,5
Foggia	1|4 coperto	—	28,2	17,3
Bari	sereno	—	24,0	19,3
Napoli	sereno	—	26,7	19,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	25,3	18,5
Lecce	1|4 coperto	—	27,1	18,9
Cosenza	1|4 coperto	—	32,0	17,0
Cagliari	sereno	calmo	—	—
Catanzaro	3|4 coperto	—	—	—
Reggio Calabria	1|4 coperto	legg. mosso	25,5	18,9
Palermo	sereno	calmo	28,5	16,0
Catania	sereno	calmo	28,6	18,6
Caltanissetta	sereno	—	28,5	14,6
Porto Empedocle	sereno	—	29,6	19,1
Siracusa	1|4 coperto	mosso	24,5	19,9

AVVISO

Si pregano i signori associati ai quali scade l'abbonamento, di volerlo rinnovare senza indugio, inviando coll' importo la fascia della Gazzetta, *all'* AMMINISTRAZIONE.

TELEGRAMMI METEORICI
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 28 giugno 1883.

In Europa pressione quasi immutata e bassa al nord-ovest, leggermente anticiclonica intorno alla Germania, alquanto bassa (760) sulla Grecia. Ebridi 750; Varsavia 767.

In Italia nelle 24 ore tempo generalmente buono; temporale e pioggia ad Agnone; barometro leggermente disceso sull'Italia inferiore; temperature massime piuttosto elevate.

Stamane cielo sereno o poco coperto; venti di tramontana abbastanza forti nel canale d'Otranto, deboli e vari altrove; barometro variabile da 764 e 761 mm. da Torino a Lecce.

Mare agitato a Brindisi.

Probabilità: buon tempo.

Roma, 29 giugno 1883.

In Europa pressione anticiclonica intorno alla Germania occidentale, cresciuta ma ancora alquanto bassa al nord-ovest. Danzica 770, Irlanda occidentale 756.

In Italia nelle 24 ore temporali con pioggia al centro; barometro leggermente salito sull'Italia superiore; massime temperature a 30 gradi in diverse stazioni.

Stamane cielo sereno o poco coperto; venti settentrionali freschi sul versante adriatico ed altrove; barometro variabile da 765 a 761 dall'estremo nord alla costa jonica.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: tempo abbastanza buono.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

29 giugno 1883.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	762,3	761,4	761,1	761,9
Termometro	21.3	25,4	26,8	22.2
Umidità relativa	65	37	45	63
Umidità assoluta	12,24	10,58	11,89	12,47
Vento	N.	WNW	WSW	S.
Velocità in Km.	2,0	0,0	20,0	5,0
Cielo	sereno vapori bassi	pochi cumuli intorno	cumuli intorno	sereno pochi veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 29,0; R. = 23,20 | Min. C. = 17,8; R. = 14,24.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 30 giugno 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.	Prezzi nominali
Rendita italiana 5 0[0	1° giugno 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	90 32 ½
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1883	—	—	92 50	—	92 50	—	—	92 80	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	1° aprile 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	93 30
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	91 90
Detto Rothschild	1° giugno 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	92 80
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 4 0[0.	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1883	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1883	1000	1000	—	—	—	—	—	—	1000 »
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	537 »
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	475 »
Banco di Roma.	1° gennaio 1883	500	250	—	—	—	—	—	—	580 »
Banca Tiberina.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° aprile 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	439 50
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.	»	500	500	—	—	—	—	—	—	848 »
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	488 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	—	—	—	—	—	—	1029 »
Compagnia Fondiaria Italiana.	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari.	»	250	125	—	—	—	—	—	—	260 »
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° giugno 1883	500	250	—	—	—	—	—	—	510 »

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	98 95
	Parigi	chèques	—	—	—
4 0[0	Londra	90 g.	—	—	24 97
		chèques	—	—	—
4 0[0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0[0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0[0.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° genn. 1883) 92 80 fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 28 giugno 1883:

Consolidato 5 0[0 lire 92 77 50.

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 90 60.

Consolidato 3 0[0 lire 54.

Consolidato 3 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 52 70.

Il Sindaco: A. Pieri.

V. Trocchi, *presidente.*

N. 245.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 26 corrente mese essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 10 antim. del 7 luglio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Venezia, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione del tronco della ferrovia Adria-Chioggia, compreso fra Cavanella d'Adige e il canale lagunare Lusenzo, della lunghezza di metri 9886, in provincia di Venezia, escluse le espropriazioni stabili, le travate metalliche per ponti, l'armamento e i meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 1,631,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il miglior offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 4 febbraio 1883, colle modificazioni ed articoli aggiunti in data 20 maggio 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Venezia.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi diciotto dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio.

I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico dell'impresa dovranno essere ultimati in uno colla relativa liquidazione finale e trovarsi in istato di collaudo entro mesi 12 successivi ai 18 di cui sopra.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 66,000, ed in lire 132,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento, e perciò si fa noto che il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 12 luglio p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 27 giugno 1883.

3686 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

BANCA POPOLARE DI NAPOLI

Società Anonima — Capitale lire 500,000

SEDE NAPOLI, *strada S. Brigida,* 42.

I soci della Banca Popolare di Napoli sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 5 agosto 1883, alle ore 10 antim., nel locale dell'Istituto Tecnico a Tarsia, per deliberare, a norma dell'art. 7 delle disposizioni transitorie del Codice di commercio, sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche allo statuto sociale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
ANT. ELEFANTE.

3653

Avviso d'Asta pubblica per locazione di stabili

Nel giorno 24 del prossimo venturo luglio, alle ore 10 ant., davanti all'Amministrazione del P. Istituto Cacciamatta, e nel proprio ufficio in Tavernola Bergamasca, avrà luogo l'incanto per l'affittanza quindicennale di beni immobili situati in provincia di Brescia, e distinti a parziale modifica delle perizie 25 luglio 1882 e 23 gennaio 1883, dell'ingegnere Bart. Cancelli, nei lotti seguenti:

1. Terreni coltivi e boschivi con case, in Paratico, di ettari 13 56 60, e colla cens. rend. di lire 505 20, pel canone annuo di lire 960 76.
2. Terreni coltivi e boschivi con case, in Capriolo, e per poca parte in Adro, di ettari 40 09 20, e colla rendita di lire 1695 32, pel canone annuo di lire 3654 38.
3. Terreni coltivi, in Capriolo, di ettari 2 97 10, e colla rendita di lire 218 94 — Lire 363 74.
4. Terreni coltivi e boschivi con casa civile e colonica, parte in Nigoline e parte in Colombaro, di ettari 7 22 90, e rend. di lire 413 52 — Lire 915 47.
5. Terreni coltivi e boschivi con case, in Nigoline, Timoline, Colombaro ed Iseo, di ettari 71 60 80, e colla rendita di lire 2863 75 — Lire 6851 07.
6. Terreni coltivi con casa, in Torbiato e Borgonato, di ettari 6 93 30, e colla rend. di lire 348 46 — Lire 699 87.

L'affittanza comincierà coll'11 novembre 1883, per finire col 10 novembre 1898, ed il pagamento del fitto ed accessori sarà eseguito alla cassa del L. P. in due rate semestrali posticipate, e scadenti la prima col 30 giugno e la seconda col 10 novembre d'ogni anno, eccetto che l'ultima del contratto scadrà entro la prima metà del mese di ottobre di quell'anno, avvertendosi che il valore della cauzione da prestarsi dal deliberatario ne'modi legali dovrà corrispondere a tre annualità del canone di aggiudicazione.

L'asta sarà aperta in base ai canoni suesposti col minimo di lire 10 per ogni offerta, e tenuta a candela vergine e con le formalità prescritte dal regolamento sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla Contabilità, ed ogni aspirante dovrà fare previamente ed a garanzia il deposito in valuta di lire 200 per ciascuno dei lotti 1°, 3°, 4° e 6°, di lire 400 per il lotto 2°, e di lire 600 per il lotto 5°.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo scadrà ad un'ora pomeridiana del quindicesimo giorno dopo quello della delibera.

Il capitolato colle varianti introdotte dalla Deputazione provinciale di Bergamo e lo stato descrittivo degli stabili sono ostensibili nell'ufficio dell'Amministrazione suddetta.

Tavernola Bergamasca, li 21 giugno 1883. 3678

Gli Amministratori
GIORGI SAC. ISIDORO - BALDUCCHI ANGELO - FRANCESCO FORESTI.

(2ª *pubblicazione)*

SOCIETÀ ANONIMA
della Strada Ferrata da MORTARA a VIGEVANO

Capitale sociale: *Azioni* 2479 *da lire* 500 *saldate.*

La Direzione della Società avendo proceduto alla pubblica estrazione di numero **ventitre Obbligazioni**, del Prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per la **cinquantesimaquarta semestrale ammortizzazione**, in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

NOTIFICA

che li numeri designativi delle Obbligazioni favorite dalla sorte sono li seguenti:

1°	Estratto	N.	1969	13°	Estratto	N.	2090
2°	»	»	1939	14°	»	»	1800
3°	»	»	1976	15°	»	»	1634
4°	»	»	2189	16°	»	»	149
5°	»	»	2554	17°	»	»	1759
6°	»	»	279	18°	»	»	196
7°	»	»	2281	19°	»	»	297
8°	»	»	1409	20°	»	»	2269
9°	»	»	1566	21°	»	»	1830
10°	»	»	2242	22°	»	»	2545
11°	»	»	1147	23°	»	»	1350
12°	»	»	1853				

Che a partire dal giorno 2 luglio prossimo, presso la Banca Lomellina in Vigevano e presso la Banca delli signori Musso e Guillot in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di lire 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli;

Che a partire dal detto giorno 2 luglio presso le Banche suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto Prestito, contro rimessione del relativo vaglia n. 55, il semestre interessi scadente al 1° luglio suddetto, in ragione di lire 5 40 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di centesimi 85 tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 17 giugno 1883.

3556 LA DIREZIONE.

Direzione del Genio Militare di Verona

Avviso d'Asta (N. 72).

Si notifica al pubblico che nel giorno 5 luglio 1883, alle ore 3 pom., si procederà in Verona, avanti il direttore del Genio militare, nel locale d'ufficio, posto in via Porta Palio, al civico n. 73, all'appalto seguente, mediante partiti segreti, ed in base al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852:

Trasformazione della batteria occasionale di Rivoli in batteria permanente, da eseguirsi nel termine di giorni quattrocento, per l'ammontare di lire 280,000.

Le condizioni per l'appalto sono visibili presso l'ufficio della Direzione predetta, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane.

Sono fissati a giorni 5 i fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno successivo a quello del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà offerto sull'ammontare suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno uguale a quello minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto, per esservi ammessi, dovranno presentare un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati, nonchè un attestato di persona dell'arte (confermato da un direttore del Genio militare), il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto per determinate opere pubbliche e private, con indicazione del genere ed entità di lavoro pel quale sono ritenuti idonei. Dovranno inoltre depositare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse delle Tesorerie di Roma, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Bologna, Torino, Verona, Mantova e Vicenza, la somma di lire 28,000, in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati tanto alla sede della Direzione territoriale del Genio in Verona, quanto alle Direzioni dell'arma ove risiedono le Tesorerie che vennero come sopra delegate a ricevere i depositi. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Un'ora prima dell'apertura dell'asta cesserà il ricevimento dei depositi.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Verona, addì 25 giugno 1883. Per la Direzione
3689 *Il Segretario:* DURELLI.

Direzione del Genio Militare di Verona

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 73).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta n. 69 delli 13 giugno 1883, risguardante la

Costruzione di un forte sull'altura di S. Briccio presso Lavagno, per l'ammontare di lire 1,650,000, da eseguirsi nel termine di giorni seicento,

è stato con incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 6 01 per ogni cento lire.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo scade al mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 1° luglio 1883, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione dovrà presentare apposita offerta stesa su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, accompagnata dal deposito e dai documenti prescritti col succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 ant. e dalle 2 alle 4 pomeridiane di ogni giorno precedente il deliberamento, esclusi i festivi, e fino al mezzodì del giorno 1° luglio 1883.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte, tanto alla sede della Direzione territoriale del Genio in Verona, quanto agli uffici dell'arma ove risiedono le Tesorerie già delegate a ricevere i depositi in Roma, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Bologna, Torino, Mantova e Vicenza. Di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali), e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso, oltrechè in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Dato a Verona, il 25 giugno 1883. Per la Direzione
3688 *Il Segretario:* DURELLI.

(1ª *pubblicazione*)

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Avviso d'Asta

per l'affittamento di sei lotti di cave di pietra Gneiss Lamellare.

Conformemente al decreto prefettizio del 22 corrente mese di giugno, col quale è autorizzato l'affittamento a trattativa privata del lotto III delle cave di Gneiss Lamellare, di questo comune, site nella regione Seccarezze, al signor Fontana Giacomo fu Vincenzo, negoziante pietre, qui residente, subordinatamente all'obbligo per parte dello stesso signor Fontana, di assumersi l'affittamento dei seguenti lotti, ai prezzi infra specificati, quando riescano deserti gl'incanti da esperimentarsi pel loro collocamento ad asta pubblica,

Si deduce a pubblica notizia

Che il giorno di lunedì nove luglio prossimo venturo, alle ore due pomeridiane, nella sala consigliare di Luserna San Giovanni, nanti il signor sindaco, avrà luogo un pubblico incanto col sistema dell'estinzione delle candele, per l'affittamento degli infradescritti lotti di pietra Gneiss Lamellare, appartenenti a questo comune, descritti nel piano del geometra Giuseppe Merlo del 25 luglio 1881.

L'asta si terrà lotto per lotto e verrà aperta sul prezzo dell'annuo fitto di:

Lire		pel lotto		dell'area di ettari		di cui affittamento sarà durativo per anni
Lire 4000	pel lotto	II	dell'area di ettari	1 29 80	di cui affittamento sarà durativo per anni	10
» 3300	»	IV	id.	2 01 24	id.	8
» 2500	»	V	id.	0 32 77	id.	6
» 2500	»	VI	id.	0 25 58	id.	6
» 200	»	VII	id.	1 52 07	id.	6
» 200	»	VIII	id.	1 05 95	id.	6

Il contratto è regolato dal capitolato redatto da questa Giunta municipale il 23 maggio 1883, e dal piano del geometra Giuseppe Merlo del 25 luglio 1881, debitamente approvati da questo Consiglio comunale ed omologati dalla competente autorità, ostensibili in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti all'asta devono depositare, a mani dell'ufficio procedente, il decimo del prezzo d'incanto del lotto cui intendono rendersi offerenti, ragguagliato alla complessiva somma dell'intiero affittamento in valuta legale.

Luserna San Giovanni, lì 27 giugno 1883.
3699 *Il Segretario comunale:* F. FRASCHIA.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso di vigesima *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Frascati.*

A seguito del primo esperimento d'asta per l'appalto dello spaccio all'ingrosso in Frascati, tenutosi oggi in quest'Intendenza, si addivenne all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso per la minore indennità percentuale di lire 2 980 sui sali e di lire 0 680 sui tabacchi, indennità che la scheda Ministeriale fissava in lire 2 998 per i sali e lire 0 702 per i tabacchi.

Il termine utile di giorni 15 (fatali) per la presentazione dell'offerta di vigesima in diminuzione delle predette indennità percentuali scade il giorno 10 luglio p. v., alle ore 2 pom.

Roma, 25 giugno 1883.
3673 *L'Intendente:* TARCHETTI.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'amministrazione ha l'onore d'informare i possessori di azioni (creazione 1879) d'aver autorizzata la distribuzione seguente:

Lire 5 » a saldo di dividendo dell'esercizio 1882;
» 12 50 a conto sugli utili realizzati dell'esercizio corrente;

Lire 17 50, assieme, contro presentazione e ritiro del vaglia n. 10 delle azioni suddette col capitale versato di lire 500.

Questa distribuzione avrà luogo a partire dal 1° luglio prossimo:

A **Milano**, alla sede sociale, 4, via Alessandro Manzoni;

A **Firenze**, alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, 24, via Bufalini;

A **Parigi**, à la Banque de Paris et des Pays Bas, 3, rue d'Antin.

Milano, 26 giugno 1883. 3674

(2ª *pubblicazione*)

Domanda per svincolo di cauzione.

Serafino ed altri De Santis e Beatrice Ricci, da Flavette, borgata del comune di Rovito, hanno chiesto a questo Tribunale lo svincolo, dopo la pubblicazione a norma di legge, della cauzione prestata dal defunto notaio Michele De Santis, residente in Rovito.

Cosenza, li 12 giugno 1883.

3451 Il canc. V. SCAMBELLURI.

AVVISO

(2ª *pubblicazione*)

A chiunque possa avervi interesse, si avverte il pubblico che si sono inoltrate domande di svincolo al Tribunale di Santa Maria C. Vetere dalle cauzioni che prestarono i signori Antonio Nappi e Marco D'Angelillo, per le professioni di notaio che esercitarono mentre vissero, il primo nel comune di Cicciano, ed il secondo in Tufino.

S. Maria C. Vetere, 14 giugno 1883.

3491 CARLO VETRELLA proc.

ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Biella, con suo giudicato in data 14 maggio 1883, sull'istanza di Bullio Anna Maria fu Giovanni, residente a Piedicavallo-Montesinara, con domicilio presso il procuratore sottoscritto, dichiarò l'assenza di Bullio Costantino fu Pietro, di Piedicavallo, marito della istante medesima Anna Bullio.

Biella, 22 maggio 1883.

LUDOVICO CORONA

2994 procuratore collegiato.

TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

(2ª *pubblicazione*)

Lucchi ing. Giovanni Battista, figlio ed erede del fu signor avvocato cavaliere Carlo Lucchi, notaro, residente in Modena, a mezzo del sottoscritto procuratore,

Rende noto

Che egli ha avanzato domanda presso questo Tribunale per ottenere lo svincolo della cauzione prestata dal di lui padre a malleveria dell'esercizio della professione di notaio.

Chiunque abbia a fare delle opposizioni a detto svincolo rivolgasi alla cancelleria del Tribunale intestato, giusta il disposto dell'articolo 38 della legge 25 maggio 1879 sul riordinamento del Notariato.

Modena, 3 giugno 1883.

3424 LUIGI PEDRAZZI proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore legale, domiciliato in Firenze, rende noto che la signora Amalia del fu D. Cammillo Ridolfi, vedova del notaro avv. Tito Trivellini, in proprio nome come usufruttuaria, e nell'interesse dei di lei figli Sofia, Elena, Luigi e Giulia Trivellini, minori di età, domiciliati in Fucecchio, ed elettivamente in Firenze presso il sottoscritto procuratore, in via Sant'Egidio, n. 16², con ricorso esibito nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Firenze il dì 11 gennaio 1883, hanno domandato lo svincolo della cauzione di lire 1764 (millesettecentosessantaquattro), prestata dal fu avv. Tito Trivellini per l'esercizio del notariato nel comune di Fucecchio fino dal dì 7 settembre 1869, versata nella Cassa del Debito Pubblico, a norma dell'art. 38 testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900, e ciò si rende di pubblica ragione per gli effetti e fini di che in detta legge.

Firenze, li 12 giugno 1883.

3429 AVV. TOMMASO STEFANINI proc.

PROVINCIA DI BOLOGNA

FAMIGLIA PARTECIPANTE DI SANT'AGATA

Avviso.

In seguito a riportata approvazione dal Consiglio di amministrazione con decreto 20 corrente, prot. cons. n. 20, vuolsi devenire alla formazione dell'Albo delle famiglie partecipanti per l'impianto di uno stato civile: così pure in base all'articolo 277, libro II, titolo I, capitolo II, del tuttora vigente statuto, seguendo l'antichissimo ordine cronologico, devesi procedere all'iscrizione di quelle persone che pretendono di essere ammesse, tanto per conservare la qualità di partecipante, quanto per avere il godimento delle parti dei beni di questa famiglia nella prossima ventura divisione che avrà il suo incominciamento utile col giorno 30 (trenta) settembre 1885, e terminerà col giorno 29 (ventinove) settembre 1894.

Si notifica per tanto a tutti i pretendenti, per l'effetto di cui sopra, l'obbligo di comparire entro il 29 settembre anno corrente, nell'uffizio di quest'Amministrazione Partecipante, posto in questo castello, al civico n. 1, dalle ore 9 (nove) antimeridiane all'1 (una) pomeridiana dei giorni di mercoledì, venerdì e domenica di ogni settimana, per farsi inscrivere.

Ogni pretendente dovrà quindi concludentemente giustificare:

1. La propria qualità, se non era ammesso alla precedente divisione;
2. Presentare la situazione di famiglia, ovvero certificato di nascita di tutti gl'inscrivendi;
3. Comprovare il proprio domicilio entro il territorio comunale a modo dello statuto;
4. Giustificare l'intero pagamento delle imposte dovute all'Amministrazione se in godimento;
5. L'adempimento di tutte le condizioni prescritte dallo statuto nei differenti casi.

Per la fondamentale regolarità dell'Albo generale, e per accertare concludentemente l'originaria discendenza da capo partecipante, sono invitati anche quelli che trovansi in attualità di godimento a presentare il certificato di morte dei rispettivi genitori, e per le vedove certificato di morte del defunto marito partecipante, che dovranno rimanere e conservarsi in atti.

Spirato il suddetto termine perentorio, verrà chiuso l'Albo, e pel futuro novennio niun'altra famiglia potrà essere inscritta, e rimarranno eziandio escluse dalla partecipazione tutte le persone non comparse, o che presentatesi non produssero le giustificazioni prescritte.

Il presente, pubblicato ed affisso nel solito luogo in Sant'Agata, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, nel Supplemento al Foglio periodico della R. Prefettura di Bologna, nei giornali della città e nei comuni della provincia, si riterrà per gli effetti di legge intimato personalmente a ciascuno di quelli che possono avervi interesse.

Dato a Sant'Agata Bolognese, li 28 giugno 1883.

Il Presidente dell'Amministrazione

3707 ALESSANDRO SASSOLI fu Vincenzo.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI del secondo Dipartimento marittimo

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi presso questa Direzione il giorno 27 corrente mese, giusta l'avviso d'asta in data 7 stesso mese, per lo appalto della provvista alla Regia Marina nei tre Dipartimenti di

Oggetti di argento Christofle e di metallo bianco per uso delle mense a bordo delle Regie navi, per la presunta complessiva somma di lire 150,000,

venne lo stesso provvisoriamente aggiudicato mediante l'ottenuto maggior ribasso di lire 15 per cento, per cui l'importare suddetto si riduce a lire 127,500.

Epperciò si reca a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile di presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 21 luglio p. v., spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito provvisorio di lire 15,000, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa.

Le stesse offerte potranno pure essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle Direzioni degli armamenti del primo e terzo Dipartimento marittimo, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione prima della scadenza dei fatali.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina, e le due Direzioni predette.

Napoli, 30 giugno 1883.

3692 *Il Segretario della Direzione*: MARIANO FERGOLA.

CONSIGLIO NOTARILE

del distretto di Saluzzo.

È aperto il concorso ai seguenti posti di notaro, vacanti in questo distretto: uno nel comune di Sanfront, uno nel comune di Envie ed uno nel comune di Cervere.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande coi necessari documenti alla segreteria del Consiglio notarile entro il termine di giorni 40.

Saluzzo, 25 giugno 1883.

3650 Il presidente G. B. CAPELLO.

ESTRATTO.

(2ª *pubblicazione*)

I signori Giuseppe Guelfi, ed Emilia Niccolini vedova Guelfi, in proprio e come madre ed amministratrice della figlia minore Olimpia, quali eredi del fu dottor Federigo Guelfi, di Massa Marittima, hanno fatto ricorso al Tribunale civile di Grosseto affinchè autorizzi lo svincolo dalla Cassa del Debito Pubblico del Regno della somma di lire duemilacento da esso depositata per cauzione dell'esercizio del notariato nella provincia di Grosseto, di che nel decreto del Tribunale di prima istanza di Grosseto del 4 ottobre 1856.

Li 10 giugno 1883.

3405 GIO. BATT. FERRINI proc.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Frosinone,

Visti gli articoli 87 e seguenti del Regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), che approva il testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato;

Visto l'art. 91, alinea 3, del regolamento notarile approvato con decreto Reale 23 novembre 1879, numero 5170 (Serie 2ª),

Rende noto

essere aperto il concorso al vacante ufficio di archivista mandamentale in questo distretto, con residenza nel comune di Guarcino.

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda, corredata dei necessari documenti, entro un mese dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Dalla sede del Consiglio, li 28 giugno 1883.

3705 Il presidente ff. IGNAZIO SISTI.

MUNICIPIO DI VITERBO

2° Avviso d'Asta.

Essendo rimasto deserto il primo esperimento d'asta, si dà avviso che nel giorno 13 del prossimo luglio, alle ore 11 ant., in questa residenza municipale, ed alla presenza del sottoscritto, avrà luogo il secondo incanto ad accensione di candela per l'appalto della spazzatura delle strade della città e del villaggio della Quercia, pel periodo dal 1° dicembre prossimo a tutto il dicembre 1886, sulla base del capitolato visibile in questa residenza in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

L'asta verrà aperta per ribassare all'annua corrisposta da pagarsi dal Municipio e proposta nella somma di lire 7050, e non si accetteranno offerte di ribasso inferiori volta per volta ad una lira per cento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche coll'intervento di un solo oblatore.

Per essere ammessi alla gara conviene depositare la somma di lire 1000 a garanzia dell'offerta e delle spese degli atti d'asta e contratto.

Il termine utile per presentare offerte di miglioramento del prezzo di prima aggiudicazione, in ragione non minore del ventesimo, scadrà alle ore 12 meridiane del 29 luglio.

Viterbo, 26 giugno 1883.

3659 *Il ff. di Sindaco*: NUVOLI.

MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

Avviso di seguito deliberamento.

Si è oggi provvisoriamente aggiudicato per annue lire trentaquattromila l'affitto dell'ex-feudo Mandrerosse, che dipende dalla ex-baronia di Camopietro; esiste nel territorio di Ramacca, confina con gli ex-feudi Mandrebianche, cugno di Mandrerosse ed altri, e consiste in salme trecentodue, misura abolita, uguali ad ettari 1079 46, e per quanto si trova a corpo e non a misura, come risulta dal relativo deliberamento.

Il termine dell'aumento del ventesimo, che potrebbe farsi sulla suddetta annua somma, come sopra convenuta, scade col mezzodì del giorno dieci del prossimo venturo mese di luglio.

Chi vorrà farlo potrà presentare la sua offerta in quest'ufficio comunale, dovendo con essa uniformarsi a tutti i patti e le condizioni convenute in vigore del suddetto deliberamento, in conformità a quelle descritte nell'avviso d'asta in data 28 maggio ultimo, che sarà ostensibile nel predetto ufficio a chiunque vorrà consultarlo; parte di essi patti furono riportati nel foglio di n. 129 della *Gazzetta Ufficiale*, in data 4 del volgente mese.

Caltagirone, li 25 giugno 1883.

Visto — *Il Sindaco*: Cav. MICHELANGELO LIBERTINI.

3693 *Il Segretario comunale*: PASQUALE VACIRCA.

Direzione del Genio Militare di Torino

Avviso d'Asta (N. 63).

Si notifica al pubblico che nel giorno 5 luglio 1883, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Torino, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione del Genio, via San Francesco da Paola, n. 7, piano terzo, all'appalto dei

Lavori per l'allargamento della strada militare della fortezza di Fenestrelle a Serre Marie, ascendenti a lire 50,000, da eseguirsi nel termine di giorni cento.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suddetto.

I fatali per il ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 11 luglio 1883.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso l'Intendenza di finanza di Torino, un deposito di lire 5000 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito;

2. Tale deposito od i documenti comprovanti il deposito fatto dovranno essere presentati alla Direzione suddetta non più tardi delle ore 2 pomeridiane del giorno 5 luglio 1883 fissato per l'incanto;

3. Far constare della loro idoneità a norma del prescritto delle condizioni generali annesse al capitolato tipo pei lavori dipendenti da questa Direzione, cioè:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Esibire un attestato di persone dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall' autorità presiedente l'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 29 giugno 1883.

Per la Direzione
Il Segretario: N. MONTICELLI.

3708

COMUNE DI ANAGNI

Avviso d'Asta *per l'affitto dell'erbatico e spigatico.*

In esecuzione della deliberazione consigliare 25 maggio prossimo passato, resa esecutoria dal sig. R. sottoprefetto di Frosinone con *visto* 8 corrente giugno, n. 4279, si rende noto che, stante la decretata abbreviazione de' termini, alle ore 11 antimeridiane del giorno di venerdì 6 del venturo luglio, in questo ufficio di segreteria municipale, ed alla presenza del signor sindaco, o di chi per esso, si procederà, mediante asta pubblica, all'affitto dell'erbatico e spigatico pel biennio dal primo dicembre 1883 al trenta novembre 1885.

L'asta si terrà col sistema della candela vergine, e verrà aperta in base all'annua corrisposta di lire 5000 (cinquemila).

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti presentare idoneo e solidale garante, ed eseguire il preventivo deposito di lire 200 (duecento) in moneta legale.

Le condizioni che regolano il contratto risultano da apposito capitolato, visibile a chiunque presso questa segreteria, in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile per presentare una offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scade al mezzodì del 15 luglio venturo.

Anagni, li 27 giugno 1883.

3681 *Il Segretario*: PIERI.

(2ª *pubblicazione*)

Banca Veneta di Depositi e Conti correnti

PADOVA-VENEZIA

Avviso.

Per deliberazione odierna del Consiglio d'amministrazione, gli azionisti della Banca Veneta di Depositi e Conti correnti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 17 luglio p. v., alle ore 10 ant. e seguenti, fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, in Venezia, nella sala maggiore dell'Albergo S. Gallo a S. Marco Campo Rusolo o Canova (*vulgo* S. Gallo), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla situazione della Banca al 30 giugno 1883;

2. Autorizzazione al Consiglio di fare le pratiche necessarie pel concentramento della gestione sociale in una sola sede, mediante ogni opportuno provvedimento, non esclusa la cessione delle attività e passività proprie dell'altra sede, salve le successive deliberazioni dell'assemblea per modificare di conformità lo statuto;

3. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei rinuncianti.

Il deposito delle azioni dovrà aver luogo, giusta il disposto dell'articolo 24 dello statuto, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea:

A **Padova**, } presso le sedi della Banca Veneta;
» **Venezia**, }
» **Milano**, presso la Banca Lombarda di Depositi e Conti correnti;
» **Genova**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Padova, 22 giugno 1883.

Per il Consiglio di amministrazione
Il Vicepresidente: CESARE LEVI.

Estratto dello statuto sociale.

Art. 18. Ogni 15 azioni hanno diritto ad un voto, ma nessuno potrà avere più di tre voti qualunque sia il numero delle azioni depositate.

Art. 19. L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farvisi rappresentare, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea. Un mandatario non potrà rappresentare più di tre voti, oltre a quelli che gli appartenessero in proprio.

Art. 20. L'assemblea generale è legalmente costituita quando vi concorrono tanti azionisti che rappresentino almeno la quinta parte delle azioni emesse.

Art. 22. L'assemblea generale è convocata ordinariamente dal Consiglio di amministrazione una volta ogni anno per deliberare sui conti della Società e procedere alle nomine occorrenti. È convocata straordinariamente ogni qualvolta lo stesso Consiglio lo giudichi opportuno nell'interesse della Società, ovvero quando ne sia richiesta la convocazione a termini dell'art. 144 del Codice di commercio.

Art. 29. Delibera con due terzi di voti:

1. Sull'aumento del capitale sociale;

2. Sullo scioglimento della Società prima del termine stabilito per la sua durata, e sulla proroga di esso oltre a questo termine;

3. Sulle riforme, modificazioni ed aggiunte da farsi ai presenti statuti.

Per l'aumento del capitale sociale e per le modificazioni dello statuto è necessaria l'approvazione governativa. 3655

CAMERANO NATALE, *Gerente*. — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.